



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE
E DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE

NELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI

Art. 1.

OGGETTO E FINALITA'

Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare in occasione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e ss.mm.ii. (di seguito definito Codice dei contratti), è istituito, presso la Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali, l'Elenco degli operatori economici di cui al comma 11 del predetto art. 125.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 332, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006* – l'iscrizione all'Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia indette dalla Direzione Generale.

Art. 2

ATTIVITA' DEL SOGGETTO COSTITUENTE

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108 "*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*", la Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali, di cui al comma 1, lettera d), svolge le seguenti funzioni: coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini, agli Operatori sanitari e alle

imprese in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; rapporti con i media in relazione all'attività di comunicazione; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore; pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria; attività di promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito sanitario; elaborazione del piano di comunicazione annuale nazionale; attività di comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet istituzionale e dei relativi siti tematici; studi analisi e raccolte di dati ed informazioni sulle attività di comunicazione e customer satisfaction.

Art. 3.

PROFILI DEI SERVIZI

Le categorie di specializzazione, per le quali è ammessa l'iscrizione degli operatori economici nell'Elenco, sono:

- servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini, rilevazioni e progettazioni, pianificazioni di iniziative di comunicazione sui media;
- produzione di strumenti di comunicazione;
- produzione di materiale informativo e altro materiale promozionale;
- produzione di materiale editoriale, pubblicazioni;
- attività di diffusione e/o spedizione di materiale di comunicazione;
- acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione;
- organizzazione di eventi e manifestazioni, allestimento e gestione di spazi espositivi e servizi connessi;
- servizi di rassegna stampa e servizi di agenzie di informazione;
- attività di call center, supporto tecnico e servizi informatici,
- attività di interpretariato e traduzione;

Ogni operatore economico può chiedere di essere iscritto a più di una categoria di specializzazione tra quelle sopra indicate.

Ogni categoria di specializzazione per la quale gli operatori richiedono l'iscrizione deve essere corrispondente all'oggetto sociale, risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza ed essere riferita all'attività prevalente.

L'operatore economico interessato potrà indicare nel modulo di domanda di iscrizione all'Elenco l'eventuale titolarità di servizi prestati in esclusiva.

Art. 4.

REQUISITI DI ISCRIZIONE

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei contratti.

Art. 5.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Ai fini del conseguimento dell'iscrizione gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria candidatura mediante la compilazione del modulo di domanda reperibile sul sito istituzionale del Ministero **<http://www.salute.gov.it>**.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata:

- tramite Posta elettronica certificata del legale rappresentante o di un suo delegato, inviata alla Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali (la quale accuserà ricevuta a mezzo PEC) al seguente indirizzo: dgcori@postacert.sanita.it;
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al seguente indirizzo: Ministero della Salute – Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali – Ufficio III c/o Ufficio Accettazione Corrispondenza, Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, dovrà essere inviata in una busta chiusa recante la dicitura "Domanda di iscrizione all'Elenco Operatori Economici DG CORI".

In caso di invio mediante PEC, il modulo reperibile sul sito dovrà essere compilato a video, salvato nei due formati indicati (pdf e xml) ed inviato in allegato alla PEC in entrambi i formati.

In caso di invio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno il modulo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto.

Alla domanda va allegata la copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'operatore economico che chiede l'iscrizione all'Elenco o di un altro soggetto autorizzato ad impegnarlo validamente, nonché nel secondo caso, di copia dell'atto di delega alla firma.

Non saranno prese in considerazione domande inoltrate con mezzi diversi da quelli indicati, incomplete o prive di allegati.

L'iscrizione in elenco non integra in alcun modo la verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e/o certificazioni prodotte, da effettuarsi ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000. La Direzione Generale si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e integrazioni di documentazione.

Art. 6.

FORMAZIONE DELL'ELENCO E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE

L'Elenco rimane sempre aperto alle operazioni d'iscrizione, aggiornamento e cancellazione.

L'iscrizione nell'Elenco, per ciascun operatore richiedente, decorrerà dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della relativa domanda (farà fede la data di arrivo della pec o quella della raccomandata A/R).

Ove la Direzione ritenga di avvalersi dell'Elenco, saranno presi in considerazione i soli operatori iscritti almeno 30 giorni prima della data di indizione della relativa procedura di affidamento.

L'Elenco sarà aggiornato periodicamente con cadenza bimestrale.

L'iscrizione dell'operatore all'Elenco ha validità biennale decorrente dalla data di iscrizione. Ai fini del rinnovo dell'iscrizione l'operatore economico dovrà far pervenire, trenta giorni prima della scadenza del termine di validità, la nuova domanda di iscrizione corredata della documentazione richiesta.

Gli operatori economici, ai fini della regolarità dell'iscrizione in elenco, hanno, altresì, l'onere di mantenere aggiornati i dati trasmessi in sede di compilazione della domanda, comunicando ogni eventuale variazione entro 30 giorni dal suo verificarsi attraverso un nuovo invio del modulo di domanda (spuntando la voce aggiornamento dati e inserendo le modifiche intervenute).

Art. 7

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE

La Direzione Generale, in base agli elementi acquisiti nel corso delle verifiche dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, procederà alla sospensione dell'iscrizione o alla cancellazione dell'operatore dall'Elenco.

E' causa di sospensione :

1. lo svolgimento di accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei servizi o forniture;

Sono cause di esclusione:

1. la perdita o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti di ordine generale o di idoneità professionale;

2. gravi inadempienze, negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
3. la mancata risposta – senza idonea giustificazione – a tre inviti di partecipazione, anche non consecutivi.

Art. 8

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali acquisiti dalla Direzione Generale per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici.

I dati saranno raccolti e trattati dalla Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali del Ministero della Salute e potranno essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.

Titolare del trattamento dei dati è la Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali.

Art. 9

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiama quanto disposto dal Codice dei Contratti e dal Relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 10

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Alfredo d'Ari, direttore dell'Ufficio III della Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali.